

Regolamento interno
Associazione
CENTRO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO –
DIESSE – Didattica e Innovazione Scolastica - ETS

(Allegato alla delibera del C.D. del 5 marzo 2024)

Premessa

Il presente Regolamento disciplina la procedura di ammissione degli aspiranti Soci alla Associazione “CENTRO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO – DIESE – Didattica e Innovazione Scolastica - ETS” (di seguito anche Associazione, Ente o DIESE ETS) nonché di rinnovo dei Soci in essere; gli aspetti operativi inerenti al versamento della quota associativa e agli strumenti di comunicazione tra i Soci e l'Associazione; gli aspetti operativi relativi alla attuazione delle attività di interesse generale svolte da DIESE ETS per il tramite delle funzioni e competenze in capo ai membri del Consiglio Direttivo.

Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio Direttivo, organo competente ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto della Associazione, ed è emanato in attuazione degli artt. 3, 4, 5, 6 e 13 dello Statuto sociale.

Per tutto quanto ivi non previsto, si fa riferimento allo Statuto di DIESE ETS nonché alle altre norme di legge applicabili.

Il presente Regolamento è comunicato a tutti i Soci ed è pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Art. 1 – Efficacia, modifiche ed integrazioni

1. Il presente Regolamento assume efficacia dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo ed è comunicato – a mezzo e-mail – a ciascun Socio nonché tempestivamente pubblicato sul sito internet della Associazione.
2. La comunicazione a ciascun Socio del Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, e – in ogni caso – la relativa pubblicazione sul sito internet dell'Ente, costituiscono presunzione di conoscenza del presente Regolamento attuativo, anche con riferimento ad eventuali soggetti terzi che intendano presentare domanda di ammissione alla Associazione.
3. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento sono di competenza del Consiglio Direttivo e dovranno essere adottate, in forma scritta, con apposita delibera dell'organo. Si applicano i commi primo e secondo del presente articolo.
4. È diritto dei Soci di DIESE ETS, su richiesta di almeno un decimo degli aventi diritto, richiedere la convocazione della Assemblea ordinaria per sottoporre al Consiglio Direttivo eventuali proposte di modifica e/o integrazione al presente Regolamento.

Il Consiglio Direttivo, entro i novanta giorni successivi alla Assemblea ordinaria, esamina le proposte e delibera sul punto, dandone comunicazione ai Soci a mezzo e-mail. Nel caso di modifiche e/o integrazioni apportate al Regolamento, trovano applicazione i commi primo e secondo del presente articolo.

Art. 2 – Svolgimento delle attività e gruppi di lavoro

1. Per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento delle attività di interesse generale della Associazione, il Consiglio Direttivo, previa delibera, può avvalersi del contributo di membri di rilievo nel campo dell'educazione, delle scienze pedagogiche, sociali, mediche e giuridiche, della formazione, della ricerca, della cultura e delle arti, anche esterni a DIESSE ETS, con possibilità di costituire dei gruppi di lavoro, comitati scientifici e/o sociali e/o culturali, aventi funzioni consultive e che relazionano al Consiglio Direttivo. I gruppi di lavoro possono anche avere carattere territoriale al fine di rappresentare al meglio le esigenze locali.
2. Le attività e le relative modalità di lavoro dei gruppi e/o comitati all'uopo individuati dal Consiglio Direttivo, sono definite dal Presidente della Associazione che, in sede di delibera di cui al precedente comma, può nominare un membro del Consiglio Direttivo quale referente diretto di tutti i gruppi di lavoro e/o comitati istituiti.
3. Come previsto ai sensi dell'art. 13, comma 4, dello Statuto, per lo svolgimento delle attività di interesse generale della Associazione, il Consiglio Direttivo può delegare, previa delibera, parte dei propri poteri di cui all'art. 13, comma 2, dello Statuto al Presidente o ad un altro consigliere. In tal caso, i consiglieri delegati relazionano periodicamente al Consiglio Direttivo, palesando, ove necessario, particolari esigenze organizzative e finanziarie non comprese nell'atto di delega, richiedendo per quest'ultime apposita delibera del Consiglio Direttivo.
4. Lo svolgimento di attività editoriali della Associazione avviene mediante pubblicazioni periodiche o saltuarie, attraverso la realizzazione di materiale sia in formato cartaceo, sia audiovisivo e/o disponibile *on line*, anche sul sito internet di DIESSE ETS e sui rispettivi canali *social*.
5. Il materiale prodotto (dati, documenti, programmi software ed informazioni) è a tutti gli effetti da considerarsi quale patrimonio dell'Associazione. Ogni riproduzione, utilizzo, pubblicazione del suddetto materiale, anche da parte dei Soci, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo di DIESSE ETS. In nessun caso si potrà utilizzare tale materiale al di fuori dello specifico ambito autorizzato.

Art. 3 – Ammissione degli aspiranti Soci, rinnovo del tesseramento e quota associativa

1. Al fine di garantire ai Soci le agevolazioni loro riservate per la partecipazione a talune attività sociali – per le quali è necessario che l'iscrizione o il rinnovo avvenga nei primi mesi dell'avvio di ogni anno scolastico –

nonché per garantire alla segreteria di DIESSE ETS di operare con maggiore flessibilità, il tesseramento quale Socio di DIESSE ETS ha efficacia annuale, decorrente dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

2. La "*Campagna di tesseramento annuale*" (sia per gli aspiranti Soci, sia per il rinnovo del tesseramento dei Soci in essere) si apre il 1° settembre di ogni anno e si chiude il 31 marzo dell'anno successivo.
3. L'aspirante Socio è tenuto alla presentazione di apposito modulo *on line* secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente Regolamento.
4. Ciascun aspirante Socio di DIESSE ETS è tenuto al versamento della quota associativa annuale. La ammissione degli aspiranti associati è deliberata, ai sensi di Statuto, dal Consiglio Direttivo ed è comunicata, via e-mail, al soggetto interessato, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.
5. Ciascun Socio in essere di DIESSE ETS, ai fini del rinnovo del tesseramento, è tenuto alla presentazione di apposito modulo *on line*, secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente Regolamento, nonché al versamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Tuttavia, trascorsa tale data, il Socio ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione, previo sollecito da parte della Segreteria di DIESSE ETS, mediante il versamento della quota associativa entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
6. Laddove il Socio – in sede di rinnovo del tesseramento – non proceda al versamento della quota associativa entro il 30 aprile dell'anno in corso, il Consiglio Direttivo ne dichiara la decadenza, ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello Statuto.
7. La conferma dell'avvenuto rinnovo o la decadenza dalla qualifica di Socio è comunicata allo stesso a mezzo *e-mail*.
8. Sarà cura della segreteria:
 - verificare, entro la seconda decade di aprile di ogni anno, che i Soci di DIESSE ETS abbiano proceduto – ai fini del rinnovo del tesseramento – al versamento della quota sociale dell'anno in corso entro il 31 marzo;
 - in caso di mancato versamento della quota associativa entro il 31 marzo, procedere alla comunicazione ai Soci interessati, via e-mail, con l'invito al versamento della quota associativa annuale entro il 30 aprile dell'anno in corso.
9. In ogni caso, il pagamento della quota associativa è da effettuarsi in un'unica soluzione, nell'importo individuato annualmente (entro il 31 dicembre di ogni anno) con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Il versamento della quota associativa deve essere effettuato attraverso le modalità indicate sul sito ufficiale dell'Associazione, nella sezione "*servizi – pagamenti*".
10. Fermo quanto stabilito all'art. 3, comma secondo, del presente Regolamento, il versamento della quota associativa attribuisce ai Soci il diritto di accesso (con contributi agevolati) alle attività promosse dall'Associazione per l'intero anno sociale, fatti salvi specifici eventi e/o iniziative individuati dal Consiglio Direttivo per i quali non si prevedono contributi differenziati.

11. L'adesione a DIESSE ETS attribuisce al Socio il diritto di accedere ad eventuali promozioni e/o agevolazioni oggetto di accordi o convenzioni in corso tra l'Associazione ed altri enti o organizzazioni.
12. La ammissione di un aspirante Socio alla associazione regionale di propria residenza e/o di riferimento comporta, contestualmente, anche l'adesione a DIESSE ETS (sede nazionale).

Art. 4 – Modalità di presentazione del modulo di ammissione

1. Il modulo *on line* di ammissione (di cui all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento) può essere compilato e inoltrato da parte dell'aspirante Socio oppure, su richiesta, potrà essere compilato direttamente dalla segreteria nazionale di DIESSE ETS o dalla segreteria della associazione regionale di propria residenza e/o di riferimento, in ogni caso mediante l'utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla sede nazionale DIESSE ETS.
2. Il modulo *on line* deve riportare i riferimenti personali (nome, cognome, codice fiscale) e lavorativi, esplicitando, altresì, l'indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato da DIESSE ETS per ogni comunicazione ufficiale. Unitamente al predetto modulo, ciascun aspirante associato è tenuto a prendere visione dell'informativa Privacy conferendo i relativi consensi ai fini dell'instaurazione del rapporto associativo.
3. La richiesta dell'aspirante Socio presentata alla associazione regionale di propria residenza e/o di riferimento e la relativa ammissione quale Socio di quest'ultima determina, contestualmente, l'adesione alla Associazione nazionale DIESSE ETS.
4. Le richieste di rinnovo del tesseramento dei Soci in essere sono presentate mediante l'utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione dalla sede nazionale DIESSE ETS e la relativa compilazione dell'apposito modulo *on line*; trovano applicazione le modalità descritte ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Le richieste di rinnovo del tesseramento sono confermate automaticamente, fatto salvo il successivo versamento della quota associativa annuale nei termini di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 5 – Comunicazioni

1. Le comunicazioni ufficiali tra i Soci di DIESSE ETS e la Associazione avvengono esclusivamente attraverso i canali ufficiali: in prevalenza a mezzo l'indirizzo *e-mail* fornito dal Socio in sede di ammissione (o, in caso di variazione, per il tramite dell'indirizzo *e-mail* successivamente comunicato); lettera raccomandata; a mezzo P.E.C (ove il Socio ne sia titolare).
2. Ciascun Socio – per le comunicazioni di cui al precedente comma – ha l'obbligo di utilizzare l'indirizzo *e-mail* fornito a DIESSE ETS; le comunicazioni trasmesse da indirizzi non presenti negli elenchi della Associazione non verranno prese in considerazione.
3. Non sono considerati canali ufficiali di comunicazione tra i Soci e l'Associazione: *Facebook*, *Whatsapp*, *Instagram* e simili, neppure se riconducibili all'Associazione.